

Sentenza del 05/12/2023 n. 6974 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Sezione/Collegio 2

Testo

Intitolazione:

Variazione di classamento e Attribuzione di nuova rendita - Decorrenza degli effetti - Mancata notificazione dell'atto - Accertamento Imu - Illegittimità.

Massima:

Costituisce condizione legale di efficacia della variazione del classamento la notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 74, comma 1 L. 342/2000 e la Corte ha rigettato la tesi del Comune di Roma secondo cui le rettifiche d'imposta Imu e Tasi sarebbero comunque legittime per il solo fatto di conformarsi alle risultanze catastali, prescindendo dall'effettiva notificazione dell'accertamento catastale modificativo della rendita. E' consolidato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 74, comma 1, l. 342/2000, la produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita, adottata successivamente al 31 dicembre 1999, decorra dalla notificazione del provvedimento. (G.T.).

Riferimenti normativi: art. 74, co. 1 L. 342/2000; art 1, co. 335 l. 311/2004; art. 3, co.48 l. 662/1996.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 3039/19; 16813/21; 28794/23.

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3924/6/2021, depositata il 13 aprile 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 6, accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra M. L. P. M. avverso i seguenti atti notificati da Roma Capitale: a) avviso di accertamento in rettifica n. 10341 del 15 novembre 2019 per IMU 2014, importo totale richiesto ? 3.009,92 compresi interessi e sanzioni; b) avviso di accertamento in rettifica n. 4547 del 15 novembre 2019 per TASI 2014, importo totale richiesto ? 285,57 compresi interessi e sanzioni.

Il primo giudice perveniva a tale decisione rilevando come non risultassero notificati alla contribuente gli accertamenti catastali che, ai sensi dell'art 1, comma 335 L. 311/2004 (rivalutazione per microzone), avevano attribuito agli immobili in questione la maggiore rendita sulla cui base il Comune di Roma aveva ricalcolato i tributi dovuti ed emesso gli accertamenti in rettifica controversi.

La C.T.P., inoltre, riteneva inammissibile la richiesta formulata dalla contribuente di annullamento degli accertamenti catastali mai notificati alla stessa, rilevando che gli stessi sarebbero stati impugnabili, secondo gli ordinari termini di legge, a seguito della loro regolare notificazione da parte dell'Agenzia del Territorio.

Quanto alle spese di lite, il primo giudice condannava l'Agenzia del Territorio alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in ? 500,00 oltre accessori di legge se dovuti, mentre compensava le spese di giudizio tra la ricorrente e Roma Capitale.